



# COMUNE DI CAPRIOLO

*(Provincia di Brescia)*

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28 marzo 2022**

--	--	--

## SOMMARIO

<b>SOMMARIO.....</b>	<b>1</b>
<b>TITOLO I.....</b>	<b>4</b>
<i>Disposizioni generali.....</i>	<i>4</i>
Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	4
Art. 2 - Criteri generali.....	4
Art. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento .....	4
Art. 4 – Definizione e classificazione dei rifiuti .....	4
Art. 5 - Rifiuti urbani .....	5
Art. 6 - Rifiuti speciali .....	5
Art. 7 - Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e limiti di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico .....	6
Art. 8 - Rifiuti pericolosi.....	6
Art. 9 - Attività di competenza del Comune .....	6
Art. 10 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani.....	7
Art. 11 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali.....	7
<b>TITOLO II.....</b>	<b>8</b>
<i>Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali .....</i>	<i>8</i>
Art. 12 - Definizione della zona di raccolta .....	8
Art. 13 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta.....	8
<b>TITOLO III.....</b>	<b>9</b>
<i>Servizi di raccolta tramite contenitori stradali.....</i>	<i>9</i>
Art. 14 - Uso dei contenitori stradali.....	9
Art. 15 - Localizzazione dei siti e dei contenitori .....	9
Art. 16 - Tipologie e caratteristiche dei contenitori .....	9
Art. 17 - Modalità di conferimento nei contenitori stradali .....	9
<b>TITOLO IV.....</b>	<b>11</b>
<i>Servizi di raccolta porta a porta.....</i>	<i>11</i>
Art. 18 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta.....	11
Art. 19 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta .....	11
<b>TITOLO V.....</b>	<b>13</b>
<i>Servizi svolti presso il Centro di Raccolta .....</i>	<i>13</i>
Art. 20 – Centro di Raccolta .....	13
Art. 21 - Disciplina per la gestione del Centro di Raccolta.....	13
<b>TITOLO VI.....</b>	<b>16</b>
<i>Gestione dei rifiuti solidi urbani.....</i>	<i>16</i>
Art. 22 - Conferimento e raccolta dei rifiuti indifferenziati .....	16
Art. 23 - Conferimento e raccolta della frazione organica .....	16
Art. 24 - Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti .....	16

Art. 25 - Conferimento e raccolta dei beni durevoli (RAEE).....	16
Art. 26 - Conferimento e raccolta del materiale cartaceo, degli indumenti e di altre frazioni valorizzabili.....	17
Art. 27 - Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi .....	17
Art. 28 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità .....	17
Art. 29 - Smaltimento dei veicoli a motore .....	18
<b>TITOLO VII .....</b>	<b>19</b>
<b><i>Gestione dei rifiuti da imballaggio.</i> .....</b>	<b>19</b>
Art. 30 - Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta.....	19
Art. 31 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari simili agli urbani .....	19
<b>TITOLO VIII.....</b>	<b>20</b>
<b><i>Gestione dei rifiuti speciali.</i> .....</b>	<b>20</b>
Art. 32 - Gestione dei rifiuti speciali.....	20
<b>TITOLO IX.....</b>	<b>21</b>
<b><i>Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti.</i>.....</b>	<b>21</b>
Art. 33 - Attività volte alla diminuzione dei rifiuti .....	21
Art. 34 - Uso di materiale in carta riciclata .....	21
<b>TITOLO X .....</b>	<b>22</b>
<b><i>Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni.</i> .....</b>	<b>22</b>
Art. 35 - Definizione .....	22
Art. 36 - Raccolta, trattamento e spazzamento.....	22
Art. 37 - Contenitori porta rifiuti .....	22
Art. 38 – Aree esterne .....	22
Art. 39 - Pulizia dei mercati .....	23
Art. 40 - Aree occupate da servizi pubblici.....	23
Art. 41 - Carico e scarico di merci e materiali .....	23
Art. 42 - Rifiuti da attività edilizie.....	23
Art. 43 - Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.....	23
Art. 44 – Divieto di abbandono. Rimozione di rifiuti abbandonati .....	24
Art. 45 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti .....	24
Art. 46 - Sgombero della neve .....	24
Art. 47 - Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni .....	24
<b>TITOLO XI.....</b>	<b>26</b>
<b><i>Disposizioni finali.</i> .....</b>	<b>26</b>
Art. 48 - Divieti.....	26
Art. 49 – Tributo per la gestione dei rifiuti urbani .....	26
Art. 50 - Ordinanze contingibili ed urgenti .....	26
Art. 51 - Provvedimenti integrativi del Regolamento .....	27
Art. 52 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	27
Art. 53 – Accertamento delle violazioni al Regolamento .....	27

Art. 54 - Sanzioni.....	27
Art. 55 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	28
<b>ALLEGATO A.....</b>	<b>29</b>
<b>ALLEGATO B.....</b>	<b>30</b>
<b>ALLEGATO C.....</b>	<b>31</b>

## **TITOLO I**

### *Disposizioni generali.*

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione del Decreto Legislativo 152/06, art. 198, comma 2, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani RU, prodotti sul territorio del Comune di Capriolo.

#### **Art. 2 - Criteri generali**

1. La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di raccolta, smaltimento e recupero articolato su base territoriale.
2. La gestione dei rifiuti è finalizzata a:
  - a) limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti «usa e getta»;
  - b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
  - c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento e successivi;
  - d) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

#### **Art. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento non si applica:
  - a) agli effluenti gassosi emessi in atmosfera;
  - b) ai rifiuti radioattivi;
  - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
  - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido.

#### **Art. 4 – Definizione e classificazione dei rifiuti**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (T.U.A o Codice Ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e s.m.i.

## **Art. 5 - Rifiuti urbani**

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., di seguito riportati:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
2. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Si considerano rifiuti urbani quelli derivanti da attività di costruzione e demolizione prodotti in piccole quantità dalle utenze domestiche nelle attività "fai da te" svolte nell'abito del nucleo familiare; tali tipologie di rifiuti possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", qualora il servizio di raccolta venga istituito dal Comune.

## **Art. 6 - Rifiuti speciali**

1. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., di seguito riportati:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani.

i) i veicoli fuori uso.

#### **Art. 7 - Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e limiti di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico**

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 198 c. 2-bis, e 238 c. 10 del D.Lgs 152/2006, così come modificato dal D.lgs. n. 116/2020, le utenze non domestiche che producono rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater<sup>1</sup>, di cui all'art. 183, comma 1 lett. b-ter punto 2, che effettuano la scelta di conferimento di tutti i propri rifiuti urbani ad operatore pubblico/privato al di fuori del servizio pubblico comunale di raccolta e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, non potranno usufruire di nessun servizio comunale di raccolta, ivi compresi i contenitori stradali. Per tali utenze l'applicazione del tributo (o corrispettivo) sul servizio è regolato dal Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo.
2. I rifiuti prodotti dalla UND che non risultano speciali e/o pericolosi, e non contaminati da sostanze pericolose e/o tossico/nocive, e che sono classificabili come rifiuti urbani possono essere raccolti e gestiti dal Comune. Ai soli fini del controllo e della gestione dei flussi, questi rifiuti possono essere preparati nella quantità massima di 1 mc/giorno per le raccolte porta a porta, e comunque predisposti in modo da non creare ostacoli alla circolazione delle persone e degli automezzi, mentre le limitazioni per il loro conferimento al Centro di Raccolta sono indicate nell'allegato "A" al presente Regolamento ove i rifiuti conferibili sono raggruppati per codice EER (o CER).
3. Il Comune fornirà al gestore del servizio pubblico di raccolta un elenco dettagliato delle utenze non domestiche che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, alle quali non dovranno essere forniti i servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
4. Sarà compito dell'Amministrazione predisporre specifici sistemi e controlli per l'accesso al Centro di Raccolta e la pesatura delle frazioni conferite (accessi e pesature).
5. Ai soli fini del controllo e della gestione dei flussi, i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (UD) possono essere preparati nella quantità massima di 1 mc/giorno per le raccolte porta a porta, e comunque predisposti in modo da non creare ostacoli alla circolazione delle persone e degli automezzi, mentre le limitazioni quantitative per il loro conferimento al Centro di Raccolta sono indicate nell'allegato "A" e nell'allegato "B" al presente regolamento, ove i rifiuti conferibili sono raggruppati per codice EER (o CER).

#### **Art. 8 - Rifiuti pericolosi**

1. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### **Art. 9 - Attività di competenza del Comune**

1. Compete al Comune l'esercizio, secondo la normativa vigente e in conformità al presente Regolamento, la gestione di tutti i rifiuti urbani.
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati alla gestione dei rifiuti in conformità alla normativa vigente; i rapporti tra il Comune e questi soggetti sono regolati da apposito contratto/disciplinare di servizio.

---

<sup>1</sup> Riportato nell'allegato C.

**Art. 10 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani**

1. Competono ai produttori dei rifiuti urbani tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento dei propri rifiuti al servizio pubblico in conformità alla Legge e al presente Regolamento.

**Art. 11 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali.**

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali provvedere, a proprie cura e spese, al loro smaltimento o trattamento attraverso enti o imprese autorizzati alla gestione dei rifiuti in conformità alla normativa vigente.

## **TITOLO II**

### *Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali*

#### **Art. 12 - Definizione della zona di raccolta**

1. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti urbani coincide con l'intero territorio comunale.
2. E' fatto obbligo di conferire i rifiuti al servizio pubblico nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Regolamento.

#### **Art. 13 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta**

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti, il servizio può essere articolato con diverse modalità operative che possono attuarsi in alternativa o in concomitanza allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare possono essere attivati:
  - a) servizi di raccolta domiciliare «porta a porta»;
  - b) servizi di raccolta tramite «contenitori stradali» (cassonetti, campane, contenitori carrellati, contenitori fissi);
  - c) servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta;
  - d) servizi di raccolta su chiamata;
  - e) altri servizi specifici: compostaggio domestico, contenitori pluriuso etc...;
  - f) altre modalità diverse o integrative dei punti precedenti motivate da particolari esigenze;
  - g) servizi specifici di raccolta differenziata porta a porta per le utenze non domestiche, da attivarsi previa richiesta motivata e in accordo con il gestore del servizio, da attuarsi mediante l'installazione di appositi contenitori (o cassoni) ad uso esclusivo dei richiedenti. Per tali servizi aggiuntivi è previsto l'addebito dei costi per la fornitura (o nolo) dei contenitori con esclusione dei costi di smaltimento e trattamento, oltre ad una maggiorazione applicabile sul tributo dovuto rapportata all'incidenza degli ulteriori costi di gestione rispetto a quelli ordinari a cui è commisurata la tariffa. Il materiale conferito deve essere in ogni caso classificabile come rifiuto urbano in conformità alla legge e al presente regolamento. In ogni caso il costo di trattamento e smaltimento delle frazioni non conferibili al pubblico servizio sarà addebitato all'utenza.

### **TITOLO III**

#### *Servizi di raccolta tramite contenitori stradali.*

##### **Art. 14 - Uso dei contenitori stradali**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato in modo tale da ridurre al minimo indispensabile l'uso dei contenitori stradali (cassonetti, campane o altro) al fine di limitare al massimo:
  - a) la possibilità di conferimenti impropri;
  - b) problemi di carattere igienico sanitario o anche di semplice decoro derivanti da un uso scorretto degli stessi;
  - c) il negativo impatto visivo rispetto all'arredo urbano.
2. Saranno privilegiate altre forme di raccolta che permettano:
  - a) il diretto contatto tra l'operatore addetto al servizio e l'utenza;
  - b) maggior controllo sulle operazioni di conferimento.

##### **Art. 15 - Localizzazione dei siti e dei contenitori**

1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, sono disposti dal Comune.
2. La localizzazione dei siti di cui al comma 1 tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, predisponendo un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.

##### **Art. 16 - Tipologie e caratteristiche dei contenitori**

1. Spetta al Comune stabilire il numero, la tipologia e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto e ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa della zona interessata, e alle altre forme di raccolta in atto.
2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta con indicazione scritta della frazione da conferire. Nella scelta dei colori si terrà conto di quanto previsto dalle indicazioni della Comunità Europea.
3. Qualora sorgessero impedimenti all'attuazione di quanto prescritto al comma precedente, si provvederà ad apporre, su ciascun contenitore, appositi adesivi riportanti le diciture e i colori previsti per ciascuna frazione.
4. I contenitori stradali devono avere caratteristiche che rientrino nei parametri previsti della normativa vigente.

##### **Art. 17 - Modalità di conferimento nei contenitori stradali**

1. Il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto al conferimento separato per ogni singola tipologia.
2. Il conferimento nei contenitori stradali a svuotamento meccanico o manuale è regolato dalle seguenti norme generali:
  - a) è vietato introdurre nei contenitori:

- materiale acceso o non completamente spento;
  - materiali che possano causare danni agli addetti all'atto dello svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio;
  - materiali liquidi;
  - materiali che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
  - frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore;
  - esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.
3. I materiali voluminosi prima di essere depositati nel contenitore devono essere rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il loro volume e l'ingombro.
4. Dopo l'utilizzo gli eventuali sportelli del contenitore devono essere richiusi.

## **TITOLO IV**

### *Servizi di raccolta porta a porta*

#### **Art. 18 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta**

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta domiciliare porta a porta possono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo Regolamento, nei seguenti modi:
  - a) imballate in sacchi a perdere;
  - b) prive di imballo;
  - c) in particolari contenitori dedicati - mono o pluriutenza - presi in carico dagli utenti;
2. Per quello che concerne i sacchi a perdere e i contenitori di cui alla lettera c) del comma 1, corre l'obbligo dell'utilizzo di quelli forniti dall'Amministrazione o aventi le medesime caratteristiche.
3. I sacchi a perdere devono essere semitrasparenti tali da consentire, da parte degli operatori addetti al prelievo, l'ispezione visiva e l'eventuale controllo del contenuto.

#### **Art. 19 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta**

1. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è regolato nel modo seguente:
  - a) i sacchi ed i contenitori devono essere esposti fuori dalle proprie abitazioni di residenza o dal proprio domicilio e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; è fatto espresso divieto di abbandonarli od esporli nei giorni precedenti la raccolta. Il giorno precedente la raccolta è consentita l'esposizione dei sacchi o contenitori dopo le ore 21,00 (ventuno), mentre nel giorno di effettuazione della raccolta l'esposizione deve essere effettuata entro le ore 6,00 (sei);
  - b) i contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto;
  - c) è reso obbligatorio il recupero, a cura dell'utente che ha effettuato il conferimento, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti al servizio di raccolta a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte dal Regolamento, o dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente. Sul contenitore dei rifiuti non ritirati dovrà essere esposto, a cura degli operatori addetti al servizio di raccolta, un avviso indicante le cause del mancato ritiro.
2. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione.
3. Nel caso di abitazione o domicilio dell'utenza ubicato in prossimità di sede stradale non ordinariamente accessibile ai mezzi di raccolta, è ammesso il conferimento dei sacchi e dei contenitori presso il punto più vicino di normale percorrenza dei mezzi di raccolta in modo comunque da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione. Per tali utenze è facoltà dell'Amministrazione Comunale individuare con apposita ordinanza specifici luoghi di conferimento.
4. E' obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche, e recanti le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti.
5. E' fatto divieto di:

- a) introdurre nei sacchi o nei contenitori oggetti taglienti o acuminati senza i dovuti accorgimenti idonei a prevenire ferite o lacerazioni o, comunque, la messa in pericolo della salute e sicurezza degli addetti alle operazioni di raccolta e di trattamento de rifiuti conferiti;
  - b) introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi, od eccessivamente impregnati di liquidi, che provochino fuoriuscita di percolato;
  - c) lasciare fuoriuscire dai sacchi parte dei rifiuti;
  - d) riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
  - e) conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
  - f) esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.
6. In caso di frazioni raccolte con il sistema porta a porta, senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere dovranno essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile al fine di evitare: la loro dispersione nelle aree circostanti, danni agli addetti alla raccolta e alla popolazione e/o all'ambiente in genere.
  7. Nelle zone eventualmente servite da cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani non riciclabili, gli utenti sono tenuti comunque all'utilizzo dei sacchetti forniti dal Comune o aventi le caratteristiche dallo stesso indicate; nei cassonetti è comunque vietato immettere rifiuti sfusi.
  8. Il Comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, e controlli casuali anche su segnalazione degli addetti alla raccolta.

## TITOLO V

### *Servizi svolti presso il Centro di Raccolta*

#### **Art. 20 – Centro di Raccolta**

1. Il Comune utilizza il Centro di Raccolta quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani. In particolare per quei rifiuti che non sono raccolti porta a porta o che per particolari esigenze momentanee degli utenti non sia possibile utilizzare il servizio porta a porta.
2. Presso il Centro di Raccolta possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni dei rifiuti urbani (RU) per i quali sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale. Il conferimento dei rifiuti urbani e simili è soggetto ai limiti quantitativi/qualitativi indicati dall'articolo 7 del presente Regolamento.
3. In particolare il Centro di Raccolta intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di:
  - a) rifiuti ingombranti;
  - b) materiale, ingombrante e non, che a causa della quantità non possa essere conferito ad altri servizi di raccolta quale, in particolare, quello derivante dallo sgombero di appartamenti, cantine, solai;
  - c) materiali inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione prodotti in piccole quantità dalle utenze domestiche nelle attività "fai da te", svolte nell'ambito del nucleo familiare. Qualora il servizio venga avviato, per limitare il servizio di conferimento di tali frazioni di rifiuti alle piccole quantità prodotte delle sole utenze domestiche, sarà consentito il conferimento da parte delle stesse solo tramite autovetture ad uso privato.
  - d) rifiuti biodegradabili non putrescibili derivanti dalla manutenzione del verde (erba, sfalci, potature provenienti da giardini e parchi) provenienti dalle utenze che usufruiscono regolarmente del servizio rifiuti di Capriolo e conferiti direttamente dalle stesse al Centro di Raccolta, nel rispetto di quanto specificato dall'art. 27 del presente Regolamento.
  - e) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sia per le utenze domestiche che non domestiche. Per le utenze non domestiche vige l'obbligo di dimostrare l'acquisto di un nuovo RAEE da parte del cliente (servizio "uno contro uno"), o che tale apparecchiatura sia stata di uso proprio.
4. Il Centro di Raccolta potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di stoccaggio per raccolte differenziate attuate sul territorio.
5. L'utilizzo del Centro di Raccolta è soggetto alla particolare disciplina recata da specifici provvedimenti amministrativi che ne regolano l'esercizio.

#### **Art. 21 - Disciplina per la gestione del Centro di Raccolta**

1. Il Centro di Raccolta dovrà restare aperto all'accesso degli utenti nei giorni e orari stabiliti dal Comune. L'accesso al Centro di Raccolta è regolato da una sbarra azionabile tramite apposita tessera (badge) distribuito dal Comune a tutte le utenze iscritte regolarmente al ruolo per il pagamento del prelievo (tributario o corrispettivo) per la fruizione del servizio sui rifiuti.
2. Potranno accedere al Centro di Raccolta:
  - a) i titolari di utenze domestiche "UD" muniti di badge;
  - b) i titolari di utenze non domestiche "UND" muniti di badge, che non abbiano esercitato l'opzione di conferimento di tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta ai sensi dall'articolo 7 del presente Regolamento.

3. Presso il Centro di Raccolta non potranno essere conferiti il rifiuto secco indifferenziato raccolto mediante sacco a perdere porta a porta, e la frazione organica raccolta mediante sacchetto in mater - b porta a porta. I rifiuti conferibili e i limiti quantitativi di conferimento sono indicati nell'Allegato "A" e nell'allegato "B" al presente Regolamento, ove i rifiuti conferibili son raggruppati per codice EER (o CER).
4. Il Centro di Raccolta sarà vigilato al fine di:
  - a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
  - b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
  - c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro ivi presente.
5. Gli incaricati alla sorveglianza dovranno:
  - a) verificare che tutti gli utenti siano muniti della apposita tessera (badge) e della scheda di conferimento prevista dal comma 10 per le sole utenze non domestiche.
  - b) segnalare agli Uffici Comunali competenti ogni violazione del Regolamento;
  - c) segnalare agli Uffici Comunali ogni e qualsivoglia disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori o all'organizzazione e funzionalità dei servizi.
6. Il conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta deve essere effettuato in conformità alle indicazioni impartite dal gestore tramite gli addetti alla sorveglianza. Qualora gli addetti riscontrino che il conferimento non è ammissibile, ovvero è effettuato con modalità difformi dal Regolamento, diffidano l'utente dal procedere al conferimento con invito alla rimozione dei rifiuti indebitamente già depositati. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale all'utente che proceda al conferimento dei propri rifiuti, in violazione della diffida motivata, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra Euro 150,00 ed Euro 500,00, con addebito delle spese sostenute per il trattamento dei rifiuti indebitamente conferiti.
7. L'utente diffidato che ritenga di avere diritto alla fruizione del servizio potrà sottoporre un quesito scritto al competente ufficio Comunale e al soggetto gestore i quali provvederanno, in ragione della propria competenza, ad indicare le motivazioni per la mancata ammissione alla fruizione del servizio.
8. E' vietato:
  - a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
  - b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area della piattaforma ecologica;
  - c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nella piattaforma ecologica;
  - d) introdurre tipologie di materiali in contenitori diversi da quelli previsti per la rispettiva tipologia;
  - e) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.
9. I contenitori presenti nel Centro di Raccolta dovranno avere le seguenti caratteristiche indicative:
  - a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati; detti cartelli saranno contrassegnati con il colore corrispondente alla frazione merceologica trattata;
  - b) essere di facile accesso all'utenza;
  - c) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti.
10. Le utenze non domestiche potranno conferire i propri rifiuti urbani al Centro di Raccolta previa consegna al personale addetto alla sorveglianza dell'apposita "Scheda per il conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta" utilizzando l'apposito modello reso disponibile dal soggetto gestore, debitamente

compilata. Per le dichiarazioni non veritiere - indicate nella scheda di conferimento – e riguardanti la provenienza dei rifiuti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra Euro 150,00 ed Euro 500,00.

11. In ogni caso al Centro di Raccolta potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti prodotti sul territorio del Comune di Capriolo.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'esercizio e la fruizione del Centro di Raccolta è regolato, per quanto compatibile, dallo specifico Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 9 ottobre 2017.

## TITOLO VI

### *Gestione dei rifiuti solidi urbani*

#### **Art. 22 - Conferimento e raccolta dei rifiuti indifferenziati**

1. E' permesso il conferimento indifferenziato unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indifferenziati viene affettata con servizio domiciliare «porta a porta», mediante l'utilizzo di sacchi a perdere.
3. I sacchi a perdere devono essere esposti fuori dalle proprie abitazioni di residenza o dal proprio domicilio e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 19.

#### **Art. 23 - Conferimento e raccolta della frazione organica**

1. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), qualora sia attivato dal Comune, è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.
2. Il conferimento e la raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani dovrà essere effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi a perdere e contenitori dedicati, mono o pluriutenza, secondo le modalità di seguito esposte:
  - a) le utenze devono conferire la frazione organica negli appositi sacchetti di mater - b;
  - b) le utenze possono usufruire di contenitori mono o pluriutenza in cui conferire i sacchetti in mater - b;
  - c) i contenitori devono essere esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

#### **Art. 24 - Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti**

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono attuati tramite il conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso il Centro di Raccolta.
2. Il conferimento presso il Centro di Raccolta è disciplinato dal Titolo V del presente Regolamento.

#### **Art. 25 - Conferimento e raccolta dei beni durevoli (RAEE)**

1. Sono considerati beni durevoli:
  - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
  - b) televisori;
  - c) computer;
  - d) lavatrici e lavastoviglie;
  - e) condizionatori d'aria;
  - f) altre apparecchiature elettriche e/o elettroniche
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli sono organizzati secondo le seguenti modalità:
  - a) conferimento, effettuato direttamente dall'utente, presso il Centro di Raccolta;

- b) consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

**Art. 26 - Conferimento e raccolta del materiale cartaceo, degli indumenti e di altre frazioni valorizzabili**

1. Il conferimento e la raccolta differenziata del materiale cartaceo, degli indumenti e di altre frazioni valorizzabili sono effettuati secondo le seguenti modalità:
  - a) la carta e il cartone sono raccolti a domicilio privi di imballo oppure tramite conferimento diretto, a cura dell'utente, presso il Centro di Raccolta;
  - b) gli indumenti e le altre frazioni valorizzabili sono raccolti tramite conferimento diretto, a cura dell'utente, negli appositi contenitori dislocati sul territorio o presso il Centro di Raccolta;
  - c) per frazioni valorizzabili si intendono: carta e cartone, vetro, materiali plastici, ferro e metalli, lattine, legno, frazione verde, inerti privi di amianto, indumenti, frazione organica (FORSU).

**Art. 27 - Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi**

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradibili derivanti dalla manutenzione del verde (erba, sfalci, potature provenienti da giardini e parchi provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali) sono effettuati tramite conferimento diretto a cura dell'utente produttore presso il Centro di Raccolta. Detto conferimento è soggetto alle limitazioni di conferimento previste dall'art. 7 del presente Regolamento.
2. Sono considerati speciali i rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde (erba, sfalci, potature provenienti da giardini e parchi) prodotti da operatori economici professionali operanti nel settore della manutenzione del verde (giardinieri professionali) che, offrendo il proprio operato al servizio dei privati cittadini, o di condomini, esegue sistematicamente e professionalmente la potatura di alberi, la raccolta di foglie e sfalci, e in generale ogni attività connessa al giardinaggio e alla manutenzione delle aree verdi private. Per tali frazioni di rifiuti non è ammesso il conferimento al Centro di Raccolta da parte degli operatori economici operanti nel settore di manutenzione del verde (giardinieri professionali).

**Art. 28 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità**

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità nei contenitori stradali destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani e, comunque, in contenitori ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni, nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.
2. I seguenti rifiuti devono essere conferiti, rispettivamente:
  - a) pile e batterie di pile:
    - negli appositi contenitori posizionati presso rivenditori di pile e batterie di pile;
    - negli appositi contenitori posti presso il Centro di Raccolta;
    - negli appositi contenitori stradali;
  - b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati:
    - negli appositi contenitori collocati presso le farmacie;
    - negli appositi contenitori posti presso il Centro di Raccolta;

- c) prodotti e contenitori etichettati “T” e/o “F” (Tossici e/o Infiammabili) - lampade a scarica - tubi catodici - toner - componenti elettroniche - olio minerale esausto - olio vegetale - accumulatori per veicoli - pneumatici - devono essere obbligatoriamente conferiti, a cura dell’utente, presso il Centro di Raccolta.

**Art. 29 - Smaltimento dei veicoli a motore**

- 1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizioni di legge siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente presso specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

## **TITOLO VII**

### *Gestione dei rifiuti da imballaggio.*

#### **Art. 30 - Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta**

1. Il conferimento e la raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta sono effettuati secondo le seguenti modalità:
  - a) i contenitori in vetro - in plastica - in metallo - potranno essere raccolti mediante:
    - contenitori stradali multimateriale siti nelle isole ecologiche aventi capacità unitaria compresa fra i 2 mc. e 2,5 mc., posizionati in numero tale da garantire un adeguato rapporto contenitore - utente (rapporto ottimale un contenitore ogni 500 abitanti o rapporto equivalente in caso di contenitori di minor capacità);
    - conferimento diretto a cura dell'utente presso il Centro di Raccolta soprattutto per ciò che concerne materiale vetroso ingombrante quali damigiane ecc...;
    - raccolta a domicilio secondo modalità e tempi previsti dal Comune;
  - b) i contenitori in cartone potranno essere raccolti in modo differenziato unitamente agli altri rifiuti cartacei secondo le modalità descritte all'art. 26.

#### **Art. 31 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari simili agli urbani**

1. I rifiuti sanitari sono soggetti alla disciplina prevista dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179.

## **TITOLO VIII**

### *Gestione dei rifiuti speciali.*

#### **Art. 32 - Gestione dei rifiuti speciali.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Comune, qualora lo ritenga opportuno, può istituire nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali. Tale servizio sarà svolto previo stipula di apposita convenzione sottoscritta da ogni operatore economico richiedente.

## **TITOLO IX**

*Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti.*

### **Art. 33 - Attività volte alla diminuzione dei rifiuti**

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti l'Amministrazione Comunale promuove:
  - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
  - b) iniziative promozionali, condotte di concerto con esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
  - c) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
  - d) divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione;
  - e) le attività di cui al D.M. 203/2003.<sup>2</sup>

### **Art. 34 - Uso di materiale in carta riciclata**

1. Ai fini di incrementare e promuovere l'uso di materiale derivante da riciclaggio, il Comune, previa verifica delle reali possibilità di utilizzo di carta riciclata nei vari settori, stabilisce i quantitativi annui minimi di carta riciclata da utilizzare presso gli uffici comunali secondo le indicazioni del D.M. 203/2003; per manifesti, locandine, volantini, opuscoli ed ogni altro materiale cartaceo prodotto od utilizzato per informare i cittadini circa i servizi di gestione dei rifiuti e promuovere la raccolta differenziata, è utilizzato materiale in carta riciclata.
2. Il Comune promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l'uso di carta riciclata presso scuole, uffici ed aziende private.

---

<sup>2</sup> D.M. 8 maggio 2003, n. 203. Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

## **TITOLO X**

*Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni.*

### **Art. 35 - Definizione**

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

### **Art. 36 - Raccolta, trattamento e spazzamento**

1. Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono:
  - a) strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi;
  - b) altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta;
  - c) aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.
2. Non sono interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli enti competenti.
3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite dagli uffici comunali competenti.

### **Art. 37 - Contenitori porta rifiuti**

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico dovranno essere installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni, tipicamente i cestini portarifiuti.
2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi o soggetti a raccolta differenziata.

### **Art. 38 – Aree esterne**

1. Le aree e i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservate libere da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. I conduttori e i proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.
3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate - qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi - devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura. A tale scopo essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

#### **Art. 39 - Pulizia dei mercati**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti nel rispetto del presente Regolamento.
2. Per i rifiuti prodotti dai mercati potrà essere istituito apposito servizio di raccolta differenziata, con particolare attenzione alla differenziazione della frazione organica dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal nuovo servizio.

#### **Art. 40 - Aree occupate da servizi pubblici**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.
2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

#### **Art. 41 - Carico e scarico di merci e materiali**

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

#### **Art. 42 - Rifiuti da attività edilizie**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Il conferimento a recupero di questi rifiuti sarà a cura del produttore direttamente presso raccoglitori autorizzati.

#### **Art. 43 - Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

1. Le aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti, manifestazioni pubbliche o simili, devono essere mantenute, a cura degli occupanti, pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato.
2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

#### **Art. 44 – Divieto di abbandono. Rimozione di rifiuti abbandonati**

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, sulle strade e loro pertinenze in genere. Nei confronti dei trasgressori si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti.<sup>3</sup>
2. I responsabili delle violazioni, individuati dagli agenti preposti al controllo, sono tenuti a proprie cura e spese alla rimozione, all'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 45 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti**

1. Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:
  - a) la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
  - b) il diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
  - c) l'espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
  - d) la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;
  - e) lo sgombero della neve.
2. Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti od anche essere espletati direttamente dal personale comunale.

#### **Art. 46 - Sgombero della neve**

1. In caso di nevicate si deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:
  - a) rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
  - b) lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve e ghiaccio;
  - c) gli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via, i quali sono obbligati allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupati; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro.
2. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendano sulla pubblica via e che costituiscono pericolo per l'incolumità dei pedoni.

#### **Art. 47 - Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni**

1. Fermo restando che i rifiuti cimiteriali quali: carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche:
  - a) frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti etc:

---

<sup>3</sup> Vedasi in particolare art. 192 D.lgs 152/2006 T.U.A; art. 15 D.lgs 285/1992 (Nuovo codice della strada).

- confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura «rifiuti cimiteriali»;
  - deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
  - smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione dei rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa;
- b) parti metalliche quali zinco, ottone, piombo etc:
- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
  - deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
  - invio al recupero tramite rottamazione.

## **TITOLO XI**

### *Disposizioni finali.*

#### **Art. 48 - Divieti**

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente Regolamento, è fatto divieto di:
  - a) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
  - b) cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, i rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento.
2. Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto.
3. Eliminare i rifiuti mediante combustione. In deroga al presente punto, al di fuori dell'area urbana, è consentita la combustione di materiali di risulta derivante dalle potature e dall'abbattimento delle essenze arboree in quanto considerata pratica agricola.
4. Versare rifiuti in acque pubbliche e private, in particolare liquidi che lascino tracce sul suolo o esalino cattivi odori.
5. Il lavaggio di autoveicoli, moto e attrezzature varie su suolo pubblico.
6. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione - anche di volontariato - che non sia espressamente autorizzata o abbia stipulato alcun contratto d'appalto o convenzione o accordo con il Comune, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione di rifiuti urbani.
7. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:
  - a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo dei gestori, ove prescritto;
  - b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
  - c) siano forniti al Comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

#### **Art. 49 – Tributo per la gestione dei rifiuti urbani**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani il Comune istituisce apposito tributo (o prelievo) per la copertura dei costi ad esso relativi in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.
2. Il Comune disciplina l'applicazione del tributo (o prelievo) con apposito Regolamento.

#### **Art. 50 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 191 del D.lgs. 152/2006.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

#### **Art. 51 - Provvedimenti integrativi del Regolamento**

1. Costituiscono fonti integrative del Regolamento le delibere e le ordinanze che dettano particolari modalità attuative del presente Regolamento o diverse articolazioni degli orari per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

#### **Art. 52 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 53 – Accertamento delle violazioni al Regolamento**

1. Alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni recate dal presente Regolamento provvede il personale di Polizia Municipale. Alla Polizia Locale sono demandate le funzioni di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle rispettive sanzioni.
2. Le violazioni del presente Regolamento possono essere accertate e sanzionate anche da altri agenti o funzionari appositamente incaricati dal Sindaco secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

#### **Art. 54 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'articolo 7/bis del D.lgs 267/2000 salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica in via generale la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. Per le violazioni alle disposizioni degli articoli [17](#), [18](#), [19](#), [22](#) e [23](#) del Regolamento si stabilisce che:
  - a) la misura minima della sanzione, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo previsti dell'art. 7/bis del D.lgs. 267 del 2000, è fissata in misura pari ad Euro 40,00 a cui corrisponde l'importo di Euro 80,00 in caso di pagamento in misura ridotta;
  - b) in caso siano violate con un'azione od omissione diverse disposizioni o commesse più violazioni della stessa disposizione, l'importo minimo della sanzione, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo previsti dell'art. 7/bis del D.lgs. 267 del 2000, è fissato in misura pari ad Euro 60,00 a cui corrisponde l'importo di Euro 120,00 in caso di pagamento in misura ridotta. Tali importi trovano applicazione anche in caso di concorso di violazioni con altre disposizioni del Regolamento;
  - c) in caso di mancato pagamento dell'importo in misura ridotta e di mancata produzione di scritti difensivi, la sanzione amministrativa minima applicabile è pari:
    - ad Euro 100,00 in caso di violazione di singola disposizione;
    - ad Euro 140,00 in caso di concorso formale di violazioni.
3. Per tutte le altre violazioni al Regolamento e alle disposizioni che ne costituiscono attuazione ed integrazione, in caso siano violate con un'azione od omissione diverse disposizioni o commesse più violazioni della stessa disposizione, l'importo minimo della sanzione, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo previsti dell'art. 7/bis del D.lgs. 267 del 2000, è fissato in misura pari ad Euro 40,00 a cui corrisponde l'importo di Euro 80,00 in caso di pagamento in misura ridotta. In caso di mancato pagamento dell'importo in misura ridotta e di mancata produzione di scritti difensivi la sanzione amministrativa minima applicabile è pari:
  - ad Euro 75,00 in caso di singola violazione;
  - ad Euro 100,00 in caso di concorso formale di violazioni.
4. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento per le quali è prevista l'applicazione di una specifica sanzione amministrativa rivestono carattere di specialità e si applicano nella misura ivi indicata.

5. E' fatta salva la facoltà del soggetto interessato (soggetto obbligato) di far pervenire all'autorità competente all'irrogazione della sanzione, scritti difensivi e documenti e di chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, come previsto dall'articolo 18 della legge 689/81.

#### **Art. 55 - Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Ai sensi dall'articolo 50 dello Statuto Comunale e dell'art. 134, c. 3, del d.Lgs 267/2000, il presente Regolamento diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23 dicembre 2002 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016.
3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali in contrasto o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento sono da ritenersi abrogate.
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme dei Regolamenti comunali in materia di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

**ALLEGATO A**

Elenco rifiuti conferibili al Centro di Raccolta e limiti di conferimento

CRITERI QUALITATIVI - QUANTITATIVI DI CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA				
<i>Cod. CER</i>	<i>Tipologia rifiuto</i>	<i>Modalità</i>	<i>Utenze interessate</i>	<i>Limite quantitativo Kg/giorno</i>
200101	carta e cartone	Centro di raccolta	tutte	50
200102 150107	vetro	Centro di raccolta	tutte	50
200139	contenitori in plastica per liquidi, e plastiche avviabili al recupero secondo le indicazioni del consorzio COREPLA	Centro di raccolta	tutte	50
200140 150104	latte, lattine, altri tipi di metalli non contaminati da sostanze pericolose, oli, vernici, solventi, T e/o F (*)	Centro di raccolta	tutte	50
200138	legno	Centro di raccolta	tutte	150
200201	rifiuti biodegradabili: erba, sfalci, potature provenienti da giardini e parchi	Centro di raccolta	domestiche	150
200307	rifiuti ingombranti non recuperabili	Centro di raccolta	tutte	150
170904	Rifiuti inerti	Centro di raccolta	domestiche	100

(\*) "T" e/o "F" == Tossici e/o Infiammabili

**ALLEGATO B**

## LIMITI DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA PER LE UTENZE DOMESTICHE

<i>Frazione</i>	<i>Utenza</i>	<i>Quantità</i>
Beni durevoli dismessi: frigoriferi, frigocongelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, monitor, stampanti, condizionatori.	domestica	1 pezzo di ogni singola tipologia frequenza non inferiore a 3 mesi
Lampade fluorescenti	domestica	10 pezzi frequenza non inferiore a 3 mesi
Accumulatori per autoveicoli	domestica	1 pezzo frequenza non inferiore a 3 mesi
Pneumatici	domestica	4 pezzi frequenza non inferiore a 6 mesi
Olio vegetale	domestica	5 litri frequenza non inferiore al mese
Olio minerale	domestica	10 litri frequenza non inferiore ai 6 mesi
Componenti elettroniche	domestica	5 pezzi frequenza non inferiore ai 3 mesi
Cartucce esauste toner	domestica	1 pezzo frequenza non inferiore al mese
Tolle, barattoli vernici, colle	domestica	2 pezzi frequenza non inferiore ai 6 mesi
RAEE propri da rivenditore	non domestica	2 pezzi frequenza non inferiore ai 6 mesi

## ALLEGATO C

## Allegato L – quater

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b - ter), punto 2) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

FRAZIONE	DESCRIZIONE	Cod. Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carte e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

200137\* legno, contenente sostanze pericolose

080317\* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

200127\* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

200129\* detergenti contenenti sostanze pericolose